

e l'altro di vedere se non si possa aggiungere un inciso nel senso da me indicato.

Vengo alla seconda osservazione. Il capovero che succede trovasi così espresso:

“ I comuni, prima di chiedere di essere autorizzati per legge speciale a superare il limite massimo della sovrimposta fissato dalla legge 1º marzo 1886, n. 3682, e dalle interpretazioni legislative posteriori, dovranno applicare anche le imposte e le tasse seguenti, ecc. ”

Ma, onorevoli colleghi della Commissione, vi pare opportuno di esprimervi in questo modo nei rapporti con tanti piccoli comuni? Ci sono interpretazioni legislative? Se sì, ciò vorrà dire che ci son delle leggi; or bene, perchè, allo stesso modo che indicate la legge 1º marzo 1886, non indicate anche le altre? Siamo sempre chiari e precisi.

Io prego pertanto l'onorevole Commissione di volere provvedere onde almeno nella revisione generale e finale che farà del suo diligentissimo lavoro anche questi miei modesti desideri vengano soddisfatti. Non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Angeloni.

Angeloni. Io non avrei alcuna osservazione da fare intorno alle nuove proposte che, in nome della Commissione, ci ha presentato l'onorevole relatore del disegno di legge.

Aveva chiesto di parlare unicamente per esporre le stesse osservazioni fatte testè dall'onorevole Buttini. E ciò perchè io trovava non soltanto una differenza tra questo articolo e la formula primitiva, ma anche perchè trovava in esso una frase nuova, cioè, *delle interpretazioni legislative posteriori*, espressione vaga la quale avrebbe potuto suscitare delle questioni, che avrebbero poi distrutto l'effetto stesso propostoci, e perciò avrei desiderato che si usassero più chiare espressioni.

Ma ciò che avrei voluto dire io, l'ha già espresso molto autorevolmente l'onorevole Buttini.

Intanto, giacchè mi trovo a parlare, debbo ringraziare l'onorevole Commissione di avere accettato la proposta dell'onorevole Salandra; vale a dire di aggiungere a questo disegno di legge la disposizione dell'articolo 5 del progetto ministeriale relativo alla tassa sul bestiame, che la Commissione avea soppresso.

Ognuno vede la stretta relazione tra l'articolo che stiamo discutendo e gli articoli 50 e 52 della legge sul riordinamento del tributo fondiario.

Se lo scopo della limitazione delle sovrimposte sui terreni fu di salvaguardare dalla rovina im-

minente la proprietà rustica a causa dei grandi oneri che ad essa si impongono; è evidente che, nello stesso interesse della proprietà rustica, bisogna tutelare le sorti dell'agricoltura, della quale è sì gran parte e base indispensabile l'industria zootecnica.

Sicchè, procacciando una maggiore protezione al bestiame, si viene ad ottenere lo scopo che si vuol raggiungere, cioè di difendere l'agricoltura e la proprietà rustica insieme.

Mi riservo di riprendere a parlare su questo argomento, qualora si facessero opposizioni alla proposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole Sonnino ha domandato, che dall'elenco delle tasse, che obbligatoriamente devono imporsi, prima che si ecceda il limite legale della sovrimposta sui fabbricati e sui terreni, si escludano la 5ª e la 6ª, cioè la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma; e la tassa sul bestiame agricolo.

Io non avrei difficoltà a secondare questo desiderio, tanto più che la tassa sul bestiame agricolo deve formare oggetto di una disposizione speciale, secondo l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Salandra, il quale fa rivivere l'articolo corrispondente del progetto ministeriale. Non rimarrebbe quindi che la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma; la quale è di così poca importanza che si potrebbe omettere.

L'onorevole Toscanelli ha formolata una questione pregiudiziale. Egli non crede che si possa, in buona coscienza, ammettere come obbligatorio il limite massimo dei centesimi addizionali del dazio di consumo sugli oggetti necessari alla vita; sul pane, sulle farine, sulle paste, sul riso, senza sapere quale sia il limite di questa imponibilità. In altri termini, egli vorrebbe far precedere la votazione dell'articolo 17, di cui la Commissione ha dato testè lettura alla Camera, alla votazione di quest'articolo 3º. Ritiene che votando l'articolo 3º quale ora è, si precluda la via a limitare l'imponibilità sulle farine e sulle paste di cui si parlerà all'articolo 17.

Credo che l'onorevole Toscanelli non debba insistere nella sua osservazione.

Nell'articolo 3º sono enumerate le varie tasse, ma non sono disciplinate; ciascuna di queste tasse vien regolata da articoli speciali, compresi nel resto del disegno di legge, o da discipline a cui gli articoli stessi si riferiscono.

Il voler respingere ora la semplice indicazione